Prot. n. 120/2020

Venezia, 13/10/2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEI MINISTRI
del 13 Ottobre 2020
In vigore dalle ore 24.00 del 13 Ottobre

Con la presente si informa che in data 13/10/2020 è stato emanato il DPCM sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.

Il Decreto**, all'art. 1**, conferma quanto già previsto e comunicato con la nostra circolare n 119 del 8 Ottobre 2020, relativamente all' obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Ai fini del rispetto del presente obbligo possono essere utilizzate anche mascherine di comunità.
Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta sanzioni da 400 a 1.000 Euro.

Le attività delle **sale bingo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, attività di centro benessere, centri culturali, sociali ed attività di servizio alla persona** sono consentite ma subordinate al rispetto delle linee guida Stato-Regioni.

Restano invece sospese le **attività che abbiano luogo nelle sale da ballo, discoteche e luoghi assimilati**, all'aperto ed al chiuso. **Sono in oltre vietate le feste nei luoghi aperti ed al chiuso.** Rimangono concesse le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con un massimo di 30 persone. Si raccomanda inoltre di evitare le feste anche a livello domestico limitandosi a ricevere persone in numero non superiore a 6 persone. Rimangono comunque concesse le manifestazioni fieristiche e congressi.

Le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida Stato-Regioni.

Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; rimangono concesse comunque le attività di consegna a domicilio e vendita per asporto anche dopo le ore 21.00 con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell'attività. Rimangono poi confermate le disposizioni previste nelle linee guida Stato-Regioni già adottate dalla Regione.

Nelle **attività professionali** si raccomanda che:
- le attività lavorative siano svolte anche in modalità di lavoro agile
- siano incentivate ferie e congedi retribuiti (nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva)
- siano adottati protocolli di sicurezza anti-contagio
- siano incentivate operazioni di sanificazione

Le attività nelle **strutture ricettive** sono esercitate a condizione che sia assicurato il distanziamento sociale, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro negli spazi comuni e nel rispetto dei protocolli previsti nelle Linee guida Stato-Regioni.

Le **attività produttive industriali e commerciali**, fatto salvo quanto previsto nell'art. 1, rispettano quanto previsto nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 Aprile 2020.

Si informa infine che le Linee guida Stato-Regioni per le attività economiche in vigore sono quelle del 8 Ottobre 2020.
Per il resto delle misure specifiche e di interesse si rimanda al testo integrale del Decreto.
In accordo all'art. 3 del DPCM, si da diffusione delle misure di prevenzione di cui all'allegato n. 19.

Le misure previste nel DPCM restano applicabili fino al 13 Novembre 2020.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Tiziana Molinari

Allegato n. 19

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.